

Contratto di mutuo: la gestione corretta del prestito

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale, Focus

Mutuo: le caratteristiche del contratto

Il contratto di mutuo, pur potendo essere gratuito, **si presume oneroso** essendo stabilito, all'art. 1815 cod. civ., che "salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante". A tal proposito è bene tenere presente che, ai fini della determinazione degli interessi, devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 1284 cod. civ., e all'art. 117 d.lgs. 385/1993 per cui, nel caso in cui siano convenuti **interessi ultralegali**, è necessaria la forma scritta (ad substantiam) potendosi ammettere che essi siano determinati anche per relationem purché, però, nel rispetto di quanto imposto, in generale, dall'art. 1346 cod. civ., ossia, la necessaria determinazione o determinabilità dell'oggetto (vd. retro, Cap. I, § 4, nonché quanto ricordato al § 1 di questo capitolo). Giova ricordare, inoltre, che, contrariamente a quanto era disposto, nella sua originaria formulazione, dall'art. 1815 cod. civ., secondo cui, in caso di pattuizione di interessi usurari, sarebbero dovuti essere corrisposti solamente quelli legali, il medesimo articolo, così come modificato dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, sancisce, ora - quale sanzione finalizzata, tra l'altro a reprimere l'usura - la nullità della relativa clausola con conseguente **perdita del diritto della banca a percepire anche gli interessi legali**. Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che, ai fini del perfezionamento del contratto, è sufficiente la disponibilità giuridica, da parte del mutuatario, della somma concessa. Ne discende, dunque, che la cd. traditio rei può essere realizzata validamente anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma concessa in prestito al mutuatario, in quanto, (361) Si riporta il testo dell'art. 1815 nella **vigente formulazione**: "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Il presente contributo è tratto da

Potrebbe interessarti anche Coronavirus e inadempimento contrattuale

Quando il prestito è reato

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 5, lett. d) **decreto legge 13 maggio 2011, n. 70**,

convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la norma di cui all'art. 2, l. 108/1996 è, ora, fissato "nel **tasso medio**" appena menzionato, aumentato, non più della metà come originariamente previsto dal legislatore, bensì "di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, **salvi i diritti della persona offesa** dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni."

Altra novità prevista dal legislatore della l. 108/1996 rispetto alla disciplina previgente è data dall'**irrilevanza dei motivi** che hanno spinto il debitore a chiedere la sovvenzione in quanto il legislatore ha eliminato, dalla fattispecie, il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno prevedendolo soltanto quale circostanza aggravante. Sarebbe sufficiente, così, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 644, primo comma, il farsi dare o promettere un interesse superiore al **cd. tasso soglia** che, come si è detto, viene determinato ogni tre mesi col decreto del Ministro del tesoro. Il terzo comma dell'art. 644 cod. pen., così come risultante dalla modifica intervenuta a seguito della l. 108/1996, peraltro, prevede un'ipotesi residuale nel caso in cui l'agente, in presenza di difficoltà economiche o finanziarie dell'usurato, si faccia dare o promettere un interesse inferiore al tasso soglia, ma sproporzionato rispetto alla controprestazione. È evidente, così, che tramite quest'ultima norma è attribuita al giudice di merito la concreta valutazione della **sproporzione** nel sinallagma contrattuale nel caso in cui, essendo il tasso di interesse inferiore al limite legale, non sussisterebbe il delitto di usura così come configurato dal legislatore mediante il nuovo meccanismo introdotto. È ovvio che l'eliminazione dello stato di bisogno, quale requisito per la sussistenza del reato di usura, avrebbe determinato anche conseguenze sull'elemento psicologico che non sarebbe più rappresentato dal consapevole approfittamento della **situazione di bisogno dell'usurato**, ma si riteneva che sarebbe dovuto essere ravvisato nella semplice volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari (33).

Il presente contributo è tratto da

<https://www.diritto.it/contratto-di-mutuo-la-gestione-corretta-del-prestito/>